

Appropriazione indebita - mancata restituzione di somme di competenza altrui - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D'Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025

Prescrizione dell'azione disciplinare: l'appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

L'appropriazione sine titolo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l'uso, in sede disciplinare costituisce illecito permanente.

Conseguentemente, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

L'appropriazione indebita di somme spettanti a persone prive in tutto od in parte di autonomia costituisce (anche) gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell'interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand'anche a preteso titolo di rimborso spese (Nel caso di specie, approfittando della propria funzione di amministratore di sostegno, l'avvocato aveva prelevato indebitamente dal conto corrente di sette beneficiari la complessiva somma di circa mezzo milione di euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D'Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025